

Sulla gestione sostenibile e i poteri degli amministratori: uno spunto di riflessione

On sustainable management and the powers of directors: a first start for deeper consideration

Marco Cian *

ABSTRACT:

Lo scritto esamina il problema dello spazio di discrezionalità degli amministratori di società di capitali nell'adozione di strategie gestorie protese alla sostenibilità dell'impresa, muovendo dall'analisi del modello della società benefit e passando attraverso le recenti tendenze di enunciazione del *corporate purpose* e volte ad esprimere negli statuti societari l'attenzione alle tematiche ESG. Una moderna lettura del quadro normativo del diritto societario induce a negare la necessaria tensione alla massimizzazione del profitto e ad ammettere la considerazione di queste tematiche nell'orizzonte delle prerogative decisorie degli amministratori.

Parole chiave: sostenibilità; amministratori; profitto

This paper analyses the question of the directors' discretionary powers in corporations in choosing management strategies aimed at sustainability. It begins with an investigation of the 'società benefit' and then considers recent trends in the enunciation of the corporate purpose aimed at expressing in the statutes an attention to ESG issues. A modern interpretation of the regulatory framework of corporate law implies the denial of a necessary tension towards profit maximisation and it leads to accepting the consideration of these issues within the directors' decision-making prerogatives.

Keywords: sustainability; directors; profit

* Professore ordinario di diritto commerciale, Università degli Studi di Padova; e-mail: marco.cian@unipd.it. Riprendo in questa occasione alcuni spunti di riflessione sviluppati nei miei *Dottrina sociale della Chiesa, sviluppo e finanza sostenibili: contributi recenti*, in *Riv. soc.*, 2021, 53 ss. e *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, in corso di pubblicazione nella stessa Rivista; a questi contributi rinvio dunque per maggiori approfondimenti e riferimenti bibliografici.

SOMMARIO:

1. La sostenibilità con i soldi degli altri? – 2. Realizzare utilità sociali: la sostenibilità disinteressata nella società benefit. – 3. *Corporate purpose, raison d'être, enlightened shareholder value doctrine et similia*. – 4. La sostenibilità disinteressata statutarizzata. – 5. Liberi di essere sostenibili? – 6. La libertà basta?

1. *La sostenibilità con i soldi degli altri?*

Gli argomenti su cui si fondava la celebre critica mossa cinquant'anni orsono da Milton Friedman¹ alla tesi della responsabilità sociale dell'impresa e la sua difesa del carattere viceversa esclusivamente speculativo della medesima erano, come è noto, essenzialmente due. La prima obiezione verteva sul potere che si sarebbe attribuito agli amministratori di una società, ove li si fosse legittimati a tenere conto o a farsi carico anche delle aspettative degli *stakeholders* estranei alla compagine societaria: nel perseguire obiettivi di interesse collettivo o comunque esterno agli investitori mediante risorse finanziarie di questi ultimi, gli amministratori avrebbero di fatto esercitato nei loro confronti una potestà parafiscale senza alcuna base di legittimazione. La seconda obiezione si rivolgeva al beneficio extrasocietario realizzato per questa via: il potere di selezione degli interessi da perseguire, nell'ampio e sfaccettato panorama di quelli potenzialmente implicati dall'attività imprenditoriale, avrebbe conferito agli amministratori un ruolo sostanzialmente di natura politica, al di fuori di qualsiasi contesto democratico. In ultima analisi, Friedman non sembrava essere pregiudizialmente ostile all'opportunità di realizzare un equilibrato bilanciamento tra l'interesse speculativo dell'impresa e le aspettative degli *stakeholders*, purché il compito di trovare questo equilibrio non venisse affidato all'azione spontanea dei *manager*, ma fosse assolto da norme imperative chiamate a calibrare dall'esterno l'attività dell'impresa stessa.

Le posizioni di Friedman, almeno per quel che riguarda l'esito delle sue riflessioni (che si possono tradurre molto semplicemente nella tensione, nei termini in cui ci si accinge a dire, alla massimizzazione del profitto legittimamente conseguibile), si ritrovano in larga parte degli studi successivi e tuttora sembrano in modo esplicito o implicito dominanti nel panorama della lettera-

¹ M. FRIEDMAN, *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*, in *The New York Times Magazine*, 13 settembre 1970; sulle posizioni espresse da Friedman v. recentemente L. ENRIQUES, *Missing in Friedman's Shareholder Value Maximization Credo: The Shareholders*, in *Riv. soc.*, 2020, 1285 ss.

tura dedicata alla *governance* societaria. L'evocazione di una responsabilità sociale d'impresa² appare sì una marea montante sotto il profilo culturale, provocata anche dallo sviluppo dei movimenti politici e dalla crescente sensibilità della pubblica opinione verso i temi dell'ecologia, della tutela delle identità locali, delle biodiversità ecc.; ma alla resa dei conti il quadro normativo ancora attualmente vigente pare indirizzare i più (mi riferisco qui nello specifico all'ordinamento italiano) verso una lettura in cui gli interessi degli *stakeholders* possono trovare ascolto solo e sempre in funzione dell'interesse dei soci³. Il quadro che viene a delinearsi appare, almeno sul piano dei principi e se riguardato con occhio sensibile alle tematiche ESG, poco soddisfacente: nessuno dubita che gli amministratori di una società possano, restando entro il perimetro dei loro poteri, assumere iniziative⁴ orientate verso la sostenibilità e nessuno dubita che ciò sia permesso anche quando la loro adozione implichi un costo di per sé non necessario (come potrebbe essere l'allestimento di un asilo aziendale o il sostegno ad un centro di ricerca), o la rinuncia al conseguimento di un profitto o di un più alto profitto (come potrebbe accadere con il ricorso a più onerosi imballaggi *green* – qui si agirebbe sempre sui costi, ma su quelli diretti di produzione, riducendo il margine di guadagno – o semplicemente non avviando linee di produzione potenzialmente redditizie, ad esempio per non contribuire alla dipendenza dei giovani dalle piattaforme digitali); tutto questo purché, però, l'operazione o la strategia adottate siano valutabili e valutate nella prospettiva di un beneficio almeno di medio o lungo periodo per la società stessa e dunque per le tasche dei soci.

Resterebbe in definitiva preclusa agli amministratori l'azione puramente

²Tra i molti v. C. ANGELICI, *Divagazioni sulla "responsabilità sociale" dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, 3 ss.; M. LIBERTINI, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in questa *Rivista*, 3/2013, 1 ss.; ID., *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, 1 ss.; J.M. COUTINHO DE ABREU, *CSR. "Responsabilità" senza responsabilità (legale)?*, in *Giur. comm.*, 2019, I, 1088 ss.; G.B. PORTALE, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, I, 601 ss.; V. DI CATALDO, P.M. SANFILIPPO (a cura di), *La responsabilità sociale dell'impresa*, Torino, Giappichelli, 2013; R. COSTI, *La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano*, in AA.VV., *La responsabilità dell'impresa. Per i trent'anni di Giurisprudenza commerciale*, Milano, Giuffrè, 2006, 83 ss.; M. CASTELLANETA, F. VESSIA (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa tra diritto societario e diritto internazionale*, Napoli, ESI, 2019.

³Cfr. in argomento, per tutti, V. CALANDRA BUONAURO, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in V. DI CATALDO, P.M. SANFILIPPO (a cura di), (nt. 2), 96 ss.

⁴Iniziativa consistente in atti isolati o anche in più articolate strategie di declinazione dell'impresa: M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, II, 278.

disinteressata. Vero è che la copertura assicurata dalla *business judgement rule* garantisce loro nel concreto operare un margine comunque piuttosto ampio di manovra, tale da rendere assai sfuocato il confine tra iniziative legittime e illegittime⁵, a favore delle prime: basterà in effetti che essi siano in condizione di assumere credibilmente di avere preso in considerazione i possibili impatti positivi dell'operazione *ESG oriented* per l'impresa e di avere conseguentemente stimato l'operazione stessa conveniente, anche solo sul piano reputazionale, perché nessuna responsabilità possa venir loro addossata; sì che la censura parrebbe alla resa dei conti potersi indirizzare solo verso iniziative palesemente sproporzionate rispetto alle dimensioni attuali e prospettive dell'impresa o sviluppate con modalità tali da precludere *a priori* la realizzazione di qualsivoglia beneficio per la società (come accadrebbe ad esempio se sull'elargizione a favore di un centro di studi sul clima venisse mantenuto il più stretto riserbo). Al di là, tuttavia, del concreto declinarsi del principio comportamentale, quest'ultimo resterebbe sul piano assiologico assai radicale: gli amministratori potrebbero tenere conto delle aspettative degli *stakeholders* solo se questo tornasse in qualche modo a vantaggio dei soci, il che porterebbe, se ci si può esprimere senza giri di parole, a identificare la sostenibilità ammissibile in quella opportunistica.

È utile osservare che, dei due argomenti adottati da Milton Friedman a proposito delle distorsioni allocative da evitare, questa posizione si fa carico solo del primo. Non si fa carico invece e non argina la seconda, presunta distorsione: permettendo agli amministratori stessi di comportarsi in modo socialmente responsabile ogniqualvolta ravvisino un tornaconto per la società, la selezione su basi non politiche (non "democratiche") degli interessi esterni da prediligere rimane inalterata.

Per la verità quest'ultimo mi sembra costituire un falso problema e probabilmente sta in ciò la ragione per la quale esso è ignorato, a quanto mi consta, nella letteratura giucommercialistica contemporanea: la stessa selezione è caratteristica di ogni intervento privato di utilità sociale e, se si considera la tendenza normativa in atto negli ultimi decenni e le recenti spinte in questa direzione anche nell'ambito societario (basta pensare alle società benefit e, prima, alle imprese sociali), rappresenta sicuramente una componente intrinseca della struttura ordinamentale e sociale di promozione e difesa degli interessi collettivi del nostro tempo.

⁵ È appena il caso di richiamare l'attenzione sul fatto che la legittimità/illegittimità di cui si viene discutendo è quella che si declina sul piano del rapporto gestorio che lega l'amministratore alla società e dunque degli obblighi del primo verso la seconda; non la liceità/illiceità degli atti compiuti dalla società.

È dunque il primo argomento quello cruciale.

Al riguardo va detto che, nella prospettiva di Milton Friedman, esso non è ridicibile a una questione di comportamenti opportunistici ed appare serio ed eticamente⁶ di per sé non deplorabile: con esso si vuole che gli amministratori non siano legittimati a disporre di risorse altrui per fini a piacere. Questo tuttavia non significa che sia condivisibile e soprattutto che vada eretto a principio normativo.

2. *Realizzare utilità sociali: la sostenibilità disinteressata nella società benefit.*

Il quadro codicistico e legislativo italiano e comparato risulta, sull'argomento, piuttosto composito e in ultima analisi aperto. Il primo aspetto in particolare risalta oggi per effetto delle numerose riforme che vengono interessando proprio questa materia e che segnano una marcata sensibilità ai temi ESG proprio come possibile oggetto dell'azione gestoria imprenditoriale. In sede domestica, il riferimento principale è senz'altro alle società benefit; all'estero, desta sicuramente interesse la *loi PACTE* francese, almeno per alcune delle novità che essa ha introdotto; pure il *Companies Act* inglese interviene in questo ambito, seppure in termini forse più blandi.

Quanto alla società benefit di stampo italiano, la portata più evidente della sua pur succinta regolazione (art. 1, comma 376 ss., l. n. 208/2015) è rappresentata dalla negazione del nesso tra sostenibilità legittima e sostenibilità opportunistica (ciò che voglio dire non è che questa disciplina *deroga* ad un principio altrimenti generale istitutivo di un simile nesso, che è proprio la tesi che intendo discutere nel corso di questo lavoro; voglio solo constatare, restando per il momento agnostico su quale sia il principio generale, che la disciplina delle SB *sicuramente* permette una sostenibilità non opportunistica). A onor del vero la dimensione gestoria di queste società è declinata in modo un po' più articolato dalla legge e non è riassumibile in termini così elementari: la SB deve prefiggersi (oltre al lucro) una finalità di beneficio comune e operare sostenibilmente (dunque: beneficio comune ≠ sostenibilità, almeno potenzialmente, come subito dirò), il che rende l'enunciato appe-

⁶ Forse meglio sarebbe dire, per evitare ambiguità: socialmente. Sui rapporti tra comportamento "etico" e comportamento "socialmente responsabile", nella dimensione economica, v. R. COSTI, *Banca etica e responsabilità sociale delle banche*, in V. DI CATALDO, P.M. SANFILIPPO (a cura di), (nt. 2), 120 ss.; e pure G. VISENTINI, *Il futuro del capitalismo in Europa: Etica Principi Regole*, Paper LUISS (giugno 2009).

na formulato di meno immediata derivazione, ma non per questo inesatto. È vero infatti che: a) non è richiesto da nessuna parte che il perseguimento del beneficio comune vada per forza di cose a scapito dell'interesse dei soci (nel distribuire energia da fonti rinnovabili la società potrebbe trovare la gallina dalle uova d'oro che nessun'altra linea di produzione potrebbe garantirle) e non è scritto neppure che la sostenibilità promossa debba tradursi necessariamente in una strategia in perdita; b) la massimizzazione del profitto potrebbe essere sacrificata a un beneficio comune ricadente al di fuori dell'area della gestione sostenibile (la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla condizione femminile in lontani Paesi del mondo, da parte di una società editrice che distribuisse gratuitamente nelle scuole una collana di opere su questo tema, non parrebbe rendere perciò più sostenibile in senso proprio la sua attività), mentre la sostenibilità potrebbe essere attuata dalla società nuovamente in modo da renderla conveniente o comunque neutra rispetto all'interesse dei soci. Ma al contempo è sicuramente vero anche che il beneficio comune può derivare da (= inire a) una gestione sostenibile, cioè può essere uno degli effetti di questa ⁷ (l'impresa di trasporti che utilizza esclusivamente veicoli a basse emissioni) ed essere perseguito pur a costo della ri-

⁷ Per completezza, va precisato che, per contro, il beneficio comune non può in linea di principio esaurire gli effetti della sostenibilità attuata dalla società, perché mentre esso deve essere "specifico" (commi 377 e 379), quest'ultima sembra dover essere complessiva, cioè riguardare tutti «i soggett[i] o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività dell[a] società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile» (comma 378), per cui parrebbe infrangere l'integrità di condotta richiesta alle SB (con le conseguenze giuridiche che questo comporterebbe) la società che perseguisse sì la finalità statutariamente indicata (ad esempio, la tutela dell'ambiente mediante il ricorso a materiali biodegradabili e a coltivazioni non intensive), ma agisse con modalità poco sostenibili su altri fronti (ad esempio, sfruttando le maglie normative internazionali per ridurre il costo del lavoro). In sostanza, sembrano darsi due opzioni: i) che la società benefit operi sostenibilmente (a trecentosessanta gradi) e persegua una finalità esterna all'area della sostenibilità (come nell'esempio proposto nel testo); oppure ii) che persegua un beneficio comune a specifico vantaggio di uno dei «gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività» e agisca comunque sostenibilmente nei confronti di tutti gli altri gruppi parimenti coinvolti; mentre la terza opzione (azione a vantaggio di uno dei gruppi, ma gestione complessivamente non sostenibile verso gli altri) rimane esclusa, anche se non sarebbe certo agevole cogliere una società in una situazione di questo tipo, per il semplice motivo che, persino a prescindere dal problema generale della misurabilità degli effetti, la "sostenibilità" (in termini positivi) è attribuito di un'azione o di una strategia specifica e quindi è suscettibile di essere predicata, mentre la "non sostenibilità" (in termini negativi) è attribuito di una strategia inerziale e, finché non traccina nell'illegalità (ma allora cambia natura), resta dunque difficilmente imputabile. Il punto tocca in ogni caso profili assiologici particolarmente complessi, investendo in pieno la portata del concetto stesso di sostenibilità, che forse meriterebbe una maggiore focalizzazione nella dimensione giuridica.

nuncia ad un maggior profitto (in questo esempio, il risparmio di spesa ottenibile mediante l'impiego di veicoli maggiormente inquinanti): è in effetti la stessa disciplina speciale a consentire il contemperamento tra l'interesse dei soci e l'utilità comune (commi 377 e 380). Di qui la possibilità di perseguire anche *in modo disinteressato* gli obiettivi di sostenibilità.

Vero è pure che con lo sventolare la bandiera del *benefit* la società potrebbe comunque trarre un buon vantaggio competitivo e che dunque il costo del perseguimento del beneficio comune potrebbe capovolgere in un incremento di valore più che proporzionale per la società stessa; proprio su questo vantaggio competitivo d'altra parte punta il legislatore e vi punta consapevolmente (non è un caso che le sanzioni, per il caso di tradimento della vocazione statutaria, siano collocate sul piano della concorrenza: comma 384). Il tema però non è questo: il tema è che non si profila, nella SB, alcuna necessità per gli amministratori di finalizzare la strategia o l'azione benefica alla realizzazione dell'interesse, sia esso di breve, di medio o di lungo periodo, dei soci e il vincolo alla loro discrezionalità gestoria si colloca sulla diversa (e piuttosto sfuocata, a onor del vero, ma questo è un altro discorso⁸) linea del "bilanciamento" dovuto di questo interesse con quello comune.

3. Corporate purpose, raison d'être, enlightened shareholder value doctrine et similia.

Alle porte d'Italia, l'ordinamento francese ha accolto, oltre ad un modello simile alla *benefit corporation* (la *société à mission*)⁹, anche e più in generale la formula del *corporate purpose*¹⁰, che è stata oltralpe tradotta nella possibilità per tutte le società di prevedere nelle carte statutarie la c.d. *raison d'être*

⁸ V. *infra*, par. 4, per qualche ulteriore (inconcludente, ne sono ben conscio) considerazione.

⁹ Su di essa v. E. MASSET, *L'introduction de nouveaux modèles*, in *Rev. sociétés*, 2019, 581 ss.

¹⁰ Fra i molti v. G. FERRARINI, *An Alternative View of Corporate Purpose: Colin Mayer on Prosperity*, in *Riv. soc.*, 2020, 27 ss.; ID., *Corporate Purpose and Sustainability, Working Paper*, EUSFiL Research Working Paper Series, 2020/1 (dicembre 2020), reperibile al seguente indirizzo: www.eusfil.eu/working-papers; U. TOMBARI *Corporate purpose e diritto societario: dalla "supremazia degli interessi dei soci" alla libertà di scelta dello "scopo sociale"?*, in *Riv. soc.*, 2021, 1 ss.; H. FLEISCHER, *Corporate Purpose: Ein Management-Konzept und seine gesellschaftsrechtlichen Implikationen*, in *ZIP*, 2021, 5 ss.; ID., *La definizione normativa dello scopo dell'impresa azionaria: un inventario comparato*, in *Riv. soc.*, 2018, 803 ss.; M. VENTORUZZO, *Brief Remarks on "Prosperity" by Colin Mayer and the often Misunderstood Notion of Corporate Purpose*, *ivi*, 2020, 43 ss.

(art. 1835 *Code civil*)¹¹, che consiste nei «principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité». A ben vedere, in realtà, questa previsione, tralasciando i nobili ideali cui si ispira, sembra meno pregnante rispetto alla disciplina delle SB a proposito degli spazi d'azione aperti agli amministratori; questi infatti sono chiamati a porre in essere l'attività sociale «conformément à son intérêt social, en prenant en considération [...], s'il y a lieu, la raison d'être de la société» (art. L225-35 *Code comm.*)¹², così che non appare chiaro se quest'ultima debba essere considerata solo in quanto compatibile con l'interesse dei soci, o possa in una qualche misura dirottare le scelte gestorie anche a costo del (parziale) sacrificio di questo.

Si tratta di un interrogativo che mi sembra debba esser rivolto a tutte le previsioni, di *hard* come di *soft law*, che integrano gli interessi degli *stakeholders* nell'istruttoria che deve precedere le decisioni imprenditoriali degli amministratori. Sempre l'ordinamento francese dispone in proposito che, a prescindere da qualsiasi manifestazione statutaria di principio, «toute société [...] est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité» (art. 1833 *Code civil*)¹³; il *Companies Act* inglese si esprime in termini analoghi (Sec. 172); tornando al nostro Paese, basta ricordare le istanze propugnate dal Codice di *Corporate governance*, che, come è noto, indirizza la gestione verso il “successo sostenibile” dell'impresa¹⁴.

¹¹ Sulla *loi PACTE* e i suoi diversi piani di incidenza v. I. URBAIN-PARLEANI (éd. par), *La loi PACTE: le nouveau visage du droit des sociétés*, in *Rev. sociétés*, 2019, 565 ss.; P.H. CO-NAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil français et l'intégration de l'intérêt social et de la responsabilité sociale d'entreprise: constat ou révolution?*, in questa *Rivista*, 2019, 497 ss.; S. SCHILLER, *L'évolution du rôle des sociétés depuis la loi PACTE*, *ivi*, 517 ss.; I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, *ivi*, 533 ss.; A. LECOURT, *Innovate, se transformer, grandir, créer des emplois, repenser l'entreprise et sa gouvernance... un programme ambitieux*, in *RTD com.*, 2019, 385 ss.

¹² E v. pure l'art. L225-64.

¹³ Gli artt. L225-35 e L225-64 impongono ovviamente agli amministratori di prendere in considerazione anche questi aspetti.

¹⁴ Per alcuni spunti al riguardo v. P. MARCHETTI, *Il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate*, in *Riv. soc.*, 2020, 268 ss., part. 272; P. CUOMO, *Il consiglio di amministrazione e la gestione dell'impresa nel codice di corporate governance*, *ivi*, 2021, 79 ss.; M. VENTORUZZO, *Il nuovo Codice di Corporate Governance 2020: le principali novità*, in *Società*, 2020, 440 s. Per una analisi comparata tra i Codici di *Corporate Governance* dei Paesi europei, sotto il profilo della promozione della gestione sostenibile, v. M. SIRI, S. ZHU, *Integrating sustainability in EU Corporate Governance Codes, Working Paper*, EUSFiL Research Working Paper Series, 2021/1 (gennaio 2021), reperibile al seguente indirizzo: www.eusfil.eu/working-papers.

Quale sia la portata possibile di queste previsioni è per l'appunto dubbio: banalizzando (perché la gestione di un'impresa non può essere evidentemente ridotta ad una sequenza di scelte tra opzioni finite e fra loro discrete), esse potrebbero essere intese come impositive e dunque permissive (nel senso che ciò che è obbligatorio è lecito per definizione) esclusivamente di quelle condotte che, *a parità di tornaconto per la società* rispetto ad altre, siano attente anche agli interessi esterni ad essa. Occorre, per sciogliere il dubbio, risalire al livello superiore che è rappresentato dal principio generale di funzionalizzazione delle scelte gestorie ed alla luce del quale è chiaro che, delle disposizioni che lo corredano, va cercata la chiave di lettura.

4. *La sostenibilità disinteressata statutarizzata.*

Procedendo a tappe, al problema ci si può accostare tornando per un attimo alle società benefit e allargando progressivamente l'orizzonte oltre il loro perimetro.

Nelle società benefit, come si è detto, la sostenibilità disinteressata è istituzionalizzata, nel senso che nelle medesime essa è sicuramente permessa (non dovuta, ma legittima), almeno nei limiti del bilanciamento tra gli interessi. Una declinazione analoga sembra però possibile non solo qualora l'impresa voglia connotarsi come benefit, ma in ogni società anche non benefit; sembra cioè che nulla osti all'introduzione negli statuti di qualsiasi società di una clausola di perseguimento di qualche beneficio comune, con gli stessi esiti, in termini di deviazione delle scelte gestorie rispetto allo scopo di profitto, resi accessibili dalla formula benefit. La stessa disciplina di quest'ultima fa d'altra parte parola, come si sa, delle «società diverse dalle società benefit, [che] intendano perseguire anche finalità di beneficio comune» sulla base di specifiche disposizioni statutarie (comma 379).

La finalizzazione dell'azione imprenditoriale al massimo profitto appare di conseguenza un modello di *governance* che i soci possono esplicitamente respingere, consacrando *per tabulas* la legittimità di condotte gestorie diversamente orientate. Il limite dell'autonomia negoziale, in questa direzione, appare rappresentato dalla vocazione comunque lucrativa, che connota indispensabilmente l'istituto societario e non può dunque essere rifiutata neppure su basi statutarie: mentre deve perciò reputarsi ammissibile una ricerca sostenibile del profitto, non lo sarebbe l'indirizzamento verso una gestione puramente altruistica dell'attività.

Va poi fatta, a proposito di queste opzioni negoziali, una precisazione. La so-

stenibilità può essere cercata agendo su più livelli. Qui interessa solo quello rappresentato dalle *modalità d'azione* in senso stretto degli amministratori. Non interessano dunque, ad esempio, le clausole che perseguano la sostenibilità direttamente perimetrando in funzione di essa l'oggetto sociale, come potrebbe accadere per una società la cui attività fosse individuata nella produzione di energia esclusivamente da fonti rinnovabili e non inquinanti. E neppure le clausole che agissero a valle, per così dire, dell'attività caratteristica, eterodestinando una parte degli utili conseguiti¹⁵, come potrebbe essere per una società che distribuisse combustibile e sostenesse poi interventi di riforestazione. Interessano solo le clausole che integrino le istanze degli *stakeholders* nell'orizzonte di attenzione dell'azione amministrativa: clausole che potrebbero venire formulate in termini di *mission* societaria (il *corporate purpose* cui già si è avuto occasione di accennare opera, se non si limita ad una sterile declamazione poco più che autocelebrativa, tendenzialmente proprio su questo piano) o di innesto degli interessi esterni alla società tra quelli di cui tenere conto e da perseguire.

Il pregio di simili clausole risulta direttamente proporzionale al loro tasso di dettaglio, cioè alla misura in cui tali interessi vengono individuati e definiti *ex ante*. Le ricadute appaiono molteplici, pur convergendo tutte verso un'unica meta.

Da un lato, come si è detto, esse consacrano, a meno che il loro tenore in concreto e i canoni interpretativi non spingano verso una loro lettura sostanzialmente svuotante (ma allora sarebbe inutile parlarne), la legittimità di scelte gestorie sostenibili e non interessate, libere dunque dalla necessaria finalizzazione al conseguimento di un tornaconto sia esso di breve o di medio-lungo periodo. Il parametro di valutazione della corretta amministrazione viene così a collocarsi non sul piano dell'indirizzamento al profitto, bensì su quello del bilanciamento degli interessi e, evidentemente, su quello dell'indirizzamento alla sostenibilità; resterebbero perciò estranee all'area della discrezionalità gestoria sia le decisioni finalizzate a perseguire interessi non inerenti alla sostenibilità stessa, sia quelle che comprometterebbero eccessivamente la profittabilità dell'investimento (aprendo peraltro, allora, l'ulteriore, tutt'altro che sempli-

¹⁵ Sulle clausole di eterodestinazione degli utili v. fra i molti G. MARASÀ, *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, Giuffrè, 1984, part. 113 ss.; ID., *Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese (Riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppò)*, in *Giur. comm.*, 2012, I, 197 ss., 213; G.C.M. RIVOLTA, *Diritto delle società. Profili generali*, in *Trattato di diritto commerciale*, fondato da V. BUONOCORE e diretto da R. COSTI, Torino, Giappichelli, 2015, 12; R. COSTI, (nt. 2), 98 ss.; M. LIBERTINI, *Costituzione e conferimenti*, in *La riforma del diritto societario. Le Riflessioni del notariato, CNN Studi e materiali*, Suppl. 2, 2004, Milano, Wolters Kluwer, 2004, 37.

ce problema, concernente la calibratura di ciò che eccederebbe e di ciò che non eccederebbe la compromissione legittima; dove forse l'unica coordinata può esser quella del ragionevole equilibrio, ma lo snodo è delicatissimo e certo non scioglibile in poche righe¹⁶).

In secondo luogo, la pregnanza delle clausole in esame dipende dall'essere le stesse formulate in termini di facoltà oppure di obbligo per gli amministratori. Le prime si arrestano per così dire sulla soglia della loro discrezionalità e non producono altro effetto che quello testé illustrato. Le seconde la penetrano e agiscono in più direzioni. Vincolando l'organo gestorio a perseguire la sostenibilità, esse infatti segnano anzitutto, se non un percorso, quanto meno uno stile imprenditoriale cui adeguarsi, con effetti tanto sull'assetto (più esattamente, sul rapporto giuridico di amministrazione), quanto sulle procedure di *governance*: sul primo perché la violazione dell'obbligo, quand'anche non producesse danno alcuno per la società (il che potrebbe accadere assai spesso, tutte le volte che il cinico perseguimento del massimo profitto legalmente realizzabile generasse vantaggi superiori all'ipotetico pregiudizio d'immagine patito dalla società stessa), costituirebbe senz'altro almeno giusta causa di revoca dalla carica; sul secondo perché, pur restando ferma la discrezionalità degli amministratori nel trovare il bilanciamento degli interessi, si indurrebbero verosimilmente una proceduralizzazione e una formalizzazione dell'istruttoria preliminare all'assunzione delle decisioni gestorie sensibili, se non altro, nell'ottica dei medesimi amministratori, a fini difensivi¹⁷.

Resterebbe il punto della possibile azionabilità della clausola direttamente

¹⁶ Lo stesso problema, d'altra parte e come avevo accennato, mi pare sia posto dalla disciplina sulle società benefit, la quale pure richiede di bilanciare il beneficio comune con l'interesse dei soci (e con quello degli altri *stakeholders*), senza offrire maggiori ragguagli su come vada inteso codesto "bilanciamento", pur potendo scaturire conseguenze non irrilevanti, se non vedo male, da una gestione che risultasse sbilanciata da una parte o dall'altra. Ho qualche dubbio, infatti, che basti invocare il principio dell'insindacabilità nel merito delle scelte degli amministratori, per coprire tutto lo spettro delle diverse, possibili proporzioni quantitative nel soddisfacimento dei tre fronti di interesse; sul lato dei soci, non credo che una gestione finalizzata ad assicurare una redditività solo simbolica delle partecipazioni sarebbe legittima; sul lato dei terzi, neppure credo che la violazione dei doveri degli amministratori (con ciò che ne deriva specie per effetto delle discipline richiamate dal comma 384) sia integrata soltanto dalla astensione totale dal perseguimento del beneficio comune o da un suo perseguimento di mera facciata, dovendo piuttosto raggiungere le iniziative volte a quest'ultimo una certa, misurabile significatività.

¹⁷ A proposito del collegamento naturalmente generantesi tra istituzionalizzazione delle scelte di attenzione alle istanze degli *stakeholders* e propensione degli amministratori a documentare le relative istruttorie v. P.-H. CONAC, (nt. 11), 508.

da parte degli *stakeholders*, che invocassero una lesione delle loro aspettative contemplate nella medesima. Il tema è noto¹⁸, ma non sembra almeno allo stato che si riescano a raggiungere risultati concreti nel senso della legittimazione di tali soggetti: simili clausole scontano infatti una fatale vaghezza o sotto il profilo del genere stesso degli interessi esterni da riguardare (l'imposizione dell'obbligo di promuovere "il benessere dei dipendenti" o "la soddisfazione dei consumatori" difficilmente aprirebbe spazi per un'azione promossa da costoro, posto che "benessere" e "soddisfazione" restano di per sé valori incommensurabili), o, comunque, sotto il profilo quantitativo, cioè della misura in cui l'interesse magari individuato con maggior nitidezza deve essere tutelato (l'imposizione dell'obbligo di favorire le opportunità per le lavoratrici e i lavoratori di conciliare carriera e famiglia è più concreto, ma non meno indeterminato per quel che riguarda le iniziative da intraprendere allo scopo, la cui individuazione, quanto a tipologia ed incisività, resterebbe comunque affidata alla discrezionalità insindacabile degli amministratori). Potrebbe alternativamente esplorarsi la strada del diritto della concorrenza (in senso ampio), battuta dalla disciplina sulle società benefit¹⁹, ma pure in questa direzione il cammino non sembra destinato in molti casi a procedere fruttuosamente: perché mentre nelle società benefit il richiamo a quegli strumenti rimediali si giustifica alla luce del prestigio reputazionale collegato (in qualche modo *ex lege*, o, almeno, nelle intenzioni del legislatore) alla stessa denominazione di cui la società viene a fregiarsi²⁰, nelle società non benefit non sembra che la presenza

¹⁸ In Francia, a valle della già ricordata riforma introduttiva della *raison d'être* statutaria, si è ipotizzata la promovibilità di un'azione nei confronti della società da parte dei terzi, almeno quando la clausola risulti sufficientemente analitica: I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835*, (nt. 11), 545. Nella dottrina italiana, a proposito degli impegni statuari assunti dalle banche etiche, v. R. COSTI, (nt. 6), 126. Quanto ad una eventuale responsabilità degli amministratori verso gli stessi terzi, essa passa evidentemente, nel nostro ordinamento, attraverso la previsione dell'art. 2395; su questa come possibile fondamento per una responsabilità da comportamenti non sostenibili v., da più angoli visuali, C. ANGELICI, *La società per azioni. Principi e problemi*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU e F. MESSINEO e continuato da L. MENGONI e P. SCHLESINGER, Milano, Giuffrè, 2012, 436 ss.; V. CALANDRA BUONAURA, in AA.VV., *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci*, a cura di A. PERRONE, in questa *Rivista*, 2019, 597 s.; M. MAUGERI, *ivi*, 599; M. LIBERTINI, *ivi*, 602.

¹⁹ Su quest'ultima, per i profili rimediali, v. A. DACCÒ, *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2021, I, part. 48; D. CATERINO, *Denominazione e labeling della società benefit, tra marketing reputazionale e alterazione delle dinamiche concorrenziali*, in *Giur. comm.*, 2020, I, 803 ss.

²⁰ Per la verità l'adozione del titolo di benefit sembra testualmente prevista come meramen-

di una clausola del tenore di quelle qui esaminate basti di per sé a suscitare nel mercato un apprezzamento suscettibile di generare effetti procompetitivi. La valutazione potrebbe rovesciarsi qualora la società valorizzasse in concreto pubblicitariamente la propria autodichiarata sostenibilità; ma resterebbe il problema, spesso insormontabile, della difficoltà di predicare la non sostenibilità di fronte a declamazioni statutarie generiche²¹.

5. Liberi di essere sostenibili?

I movimenti d'opinione verso la sostenibilità e le pressioni del mercato finanziario, nel caso in cui montasse l'onda degli investimenti ESG, potrebbero certo indurre ad una adozione diffusa di regole o di modelli statutarî espressivi della sensibilità societaria verso questi temi, almeno nelle realtà di maggiori dimensioni²². Resta il tema di fondo della ricostruzione del quadro normativo di

te eventuale (comma 379), come se vi potessero essere società benefit che si presentano e si denominano tali e società benefit che invece non si autoproclamano benefit. Non mi sembra tuttavia una lettura corretta: la società benefit è solo quella che dichiara di esserlo, quella che invece persegue finalità di beneficio comune e magari ne dà conto in una relazione redatta sul modello di quella prevista dal comma 382 è una delle «società diverse dalle società benefit», cui fa riferimento lo stesso comma 379.

²¹ V. più sopra, in nota. Si pensi ad una società che si reclamizzasse come particolarmente sensibile al benessere dei suoi dipendenti, al punto da avere contemplato questo obiettivo nel proprio statuto: come potrebbe essere accusata di non essere invece attenta ai loro bisogni, non essendo da nessuna parte definita la misura dell'attenzione dovuta? Maggiori spazi per una censura della strategia adottata potrebbero profilarsi al cospetto di declamazioni statutarie e autopromozionali più specifiche, come nel caso della società attiva nel settore dell'energia, che dichiarasse di voler promuovere la transizione energetica e imponesse agli amministratori di valutare l'impatto ambientale delle politiche industriali e distributive e di far prevalere soluzioni meno redditizie ove maggiormente compatibili con la protezione dell'ambiente (uno schema nei fatti analogo all'indicazione dello "specifico" beneficio comune richiesta alle SB); qui dalla società dovrebbe poter essere preteso di distinguersi concretamente dalle altre imprese del settore e quindi l'inerzia dovrebbe essere più agevolmente rilevabile e sanzionabile, al netto, naturalmente, degli escamotage cui la società potrebbe ricorrere attuando pratiche di *greenwashing* [ma il problema della disvelabilità dell'ambientalismo di facciata è un problema assolutamente generale e di ardua soluzione; in argomento v. per tutti B. SJÄFJELL, C.M. BRUNER (eds.), *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, *passim*].

²² Qualche segnale già si coglie: negli ultimi tempi, ad esempio, Snam s.p.a. ha introdotto la finalità di favorire la transizione energetica e lo scopo di perseguire il successo sostenibile nel proprio statuto; e così pure il successo e la crescita sostenibile sono entrati nello statuto di Sesa s.p.a. Le formule adottate mostrano peraltro una certa timidezza. Poi vanno ricordate società

partenza, dal quale dipende d'altra parte la stessa valenza che possono avere le clausole suddette. Anche previsioni quali sono quelle contenute nel Codice di *Corporate Governance* vanno declinate alla luce di quel quadro e finiscono quindi per assumere una coloritura diversa a seconda delle sfumature di questo. Altro discorso varrebbe evidentemente per le disposizioni legislative, che contribuirebbero come tali alla sua composizione (il riferimento è ai modelli inglese e francese sopra ricordati); ma poiché non se ne rinvengono, allo stato, nel sistema italiano, è inutile parlarne, se non in una prospettiva comparatistica.

Ora, è appena il caso di ribadire che la discussione non verte sulla perseguibilità della sostenibilità *sic et simpliciter*, ma della sostenibilità disinteressata; che, in altre parole, non è revocabile in dubbio la legittimità delle strategie e delle condotte *ESG oriented*, quando siano proiettate alla realizzazione di un vantaggio societario almeno di medio-lungo periodo; mentre nella zona d'ombra lungo cui corre il *limen* della discrezionalità gestoria si situano quelle strategie che sacrificano attraverso ogni orizzonte temporale il tornaconto dei soci.

È qui che l'ammonimento di Milton Friedman torna ad esercitare la sua pressione, per evitare che i soci possano venire spogliati delle proprie risorse sul pur nobilissimo altare della sostenibilità, ma non per una loro scelta generosa e spontanea, bensì per le inclinazioni etico-sociali di professionisti da loro stessi pagati per gestirle e farle fruttare finanziariamente. Penso tuttavia che, oggi come oggi, questa obiezione debba essere superata.

Non pare anzitutto ravvisabile nell'ordinamento un principio impositivo dell'obbligo, per gli amministratori, di tendere alla massimizzazione del profitto. Che lo scopo di lucro e la tensione alla redditività degli investimenti (cfr. art. 2497 c.c.²³) ne orientino l'attività è innegabile, tanto più che essi si impongono, come si è detto, alla stessa autonomia statutaria: se la società come forma imprenditoriale non è causalmente neutra, dunque, non la possono rendere tale i soggetti deputati a gestirla. Non sembra tuttavia che il lucro cui tendere sia necessariamente quello massimo legalmente conseguibile; al netto della copertura assicurata dalla *business judgement rule*, un principio siffatto implicherebbe l'obbligo, per gli amministratori, di sottoporre in sede istruttoria ogni strategia o iniziativa ad una valutazione comparativa con ogni altra

come Illycaffè s.p.a. o Danone s.p.a., che si sono indirizzate verso la formula delle SB.

²³ Sulla significatività di tale disposizione, nella funzionalizzazione dell'azione amministrativa, v. M. MAUGERI, "Pluralismo" e "monismo" nello scopo della s.p.a. (glosse a margine del dialogo a più voci sullo Statement della Business Roundtable), in questa *Rivista*, 2019, 638 s.; ID., in AA.VV., *Lo statement*, (nt. 18), 599.

strategia o iniziativa adottabile (ammesso che fosse possibile!), in vista della realizzazione del maggior tornaconto economico. In altre parole, non è la *BJR* ad escludere la censurabilità a posteriori della scelta privilegiata rispetto alle altre strade suscettibili di essere intraprese, ma, a monte, l'assenza di un obbligo di procedere ad una loro comparazione. Il tema è per la verità estremamente complesso e irrisolvibile in poche considerazioni; tuttavia questa conclusione mi sembra meriti accoglimento.

Su tali basi, credo diventi più agevole rivedere anche la logica della necessaria tensione al (pur se non massimo) profitto. Il perseguimento di politiche di successo sostenibile anche a costo di una riduzione di quest'ultimo mi pare possa rientrare nel perimetro della discrezionalità gestoria nella delineazione delle strategie d'impresa, nella stessa misura in cui, per l'appunto, l'amministratore resta libero di compiere, nel perseguimento del guadagno, scelte ancorché meno redditizie di altre per la società. Almeno in una prospettiva di interpretazione evolutiva del tessuto normativo e di adeguamento dello stesso agli scenari economici del presente e alle relative istanze assiologiche, questa lettura risulta a mio giudizio raccomandabile, se non dovuta. Dovrebbe potersi considerare dunque rotto già sul piano ideologico e dei principi di sistema quel legame tra sostenibilità e tornaconto, la cui necessità la visione di matrice friedmaniana ancora difende.

Tornando agli argomenti di politica legislativa, che stavano alla base della posizione assunta dallo stesso Milton Friedman, mi sembra che il tema della legittimazione (gli amministratori non sarebbero legittimati a disporre per fini a piacere delle risorse loro affidate dai soci, perché non avrebbero ricevuto dai medesimi una corrispondente investitura) non si ponga o sia superabile, stante l'allocazione normale della competenza relativa alla nomina dei primi; e nei casi in cui quest'ultima promana da altri soggetti, ciò depone semmai proprio nel senso avvertito da Friedman.

Per dirla con parole diverse, se è implicita nel conferimento dell'incarico gestorio da parte dei soci l'attribuzione agli amministratori di uno spazio di discrezionalità non guidata da un criterio funzionale di massimizzazione del profitto, non dovrebbe profilarsi alcuna incoerenza nel considerare questo spazio e questa investitura estesi al perseguimento anche di obiettivi di sostenibilità disinteressata.

L'apertura a quest'ultima sposterebbe evidentemente ad un livello nuovo il limite della discrezionalità medesima. Come si è osservato, lo scopo di lucro dell'impresa rimarrebbe un elemento non defettibile dell'istituto societario e dunque degli obblighi dell'amministratore: la sostenibilità perseguita dovrebbe perciò essere sempre sostenibile per la società! Non solo: il profitto atteso

non dovrebbe divenire puramente simbolico. Verrebbe qui ad introdursi, allora, una logica di bilanciamento non dissimile da quella che il legislatore recente ha accolto nel delineare la formula della società benefit e che indubbiamente presenta, come si è osservato, delle opacità non trascurabili. Ma è una logica di cui, se si procede in questa direzione, non sembra potersi fare a meno. Il limite, allora, va plausibilmente a collocarsi sul crinale (scivolosissimo, ma tant'è) del profitto ragionevole.

Se tutto questo è vero, è infine, allora, all'interno delle ordinarie e fisiologiche dinamiche endoorganizzative (e non negli strumenti patologici conseguenti ad un preteso inadempimento nell'esercizio della funzione gestoria) che i soci dovrebbero trovare il mezzo per manifestare il proprio eventuale disaccordo rispetto alle scelte di sostenibilità disinteressata che gli amministratori avessero adottato: deliberando la loro revoca (senza giusta causa), non rinnovandoli nella carica, dismettendo le proprie partecipazioni (e così al limite rendendo contendibile il controllo societario).

Oltre a questo semplice spunto di riflessione non mi è possibile in questa sede procedere; ma credo sia uno spunto che, se non altro per le emergenze ambientali che l'attuale stile di vita delle regioni più ricche del globo e l'attuale processo di sviluppo tecno-economico e di sfruttamento delle risorse del pianeta provocano, credo meriti seria attenzione.

6. La libertà basta?

Non è facile comunque credere che il riconoscimento di una compiuta libertà degli amministratori di comportarsi sostenibilmente sia sufficiente per un concreto e deciso cambio di rotta. D'altra parte l'allarme focalizzato su molte pratiche, reputate di mero *greenwashing*²⁴, e le perplessità suscitate dalle dichiarazioni rese da alcuni tra i protagonisti dell'industria e della finanza mondiali²⁵ giustificano lo scetticismo. È illusorio probabilmente attendersi

²⁴ V. *supra*, per qualche riferimento.

²⁵ Sul recente *statement* della *Business Roundtable* (che si può leggere in *Riv. soc.*, 2019, 1311 s.), v. P. MARCHETTI, *Dalla Business Roundtable ai lavori della British Academy*, *ivi*, 1303 ss.; M. LIBERTINI, *Un commento al manifesto sulla responsabilità sociale d'impresa della Business Roundtable*, in questa *Rivista*, 2019, 627 ss.; AA.VV., *Lo statement*, (nt. 18); M. MAUGERI, "Pluralismo", (nt. 23). Note sono anche le posizioni manifestate più volte da Larry Fink, CEO di Blackrock, su cui v. G. STRAMPELLI, *Gli investitori istituzionali salveranno il mondo? Note a margine dell'ultima lettera annuale di Blackrock*, in *Riv. soc.*, 2020, 51 s.; l'operato dei fondi dichiaratamente sensibili alle tematiche ESG ha attratto l'attenzione critica di studi recenti, di cui

una diffusa adesione spontanea a politiche reali ed efficaci di difesa dell'ecosistema e di tutti gli altri valori e interessi meritevoli di protezione; anche sulla capacità del mercato, in un futuro prossimo, di esercitare sulle imprese una adeguata pressione è lecito essere assai dubbiosi. D'altra parte, in uno scenario di competizione senza esclusione di colpi tra le imprese stesse, l'adozione individuale di politiche di "sacrificio", suscettibili di ridurre i profitti, di frenare lo sviluppo dei processi produttivi, di contrarre l'offerta e via dicendo, potrebbe rivelarsi spesso semplicemente perdente²⁶.

Il rischio è, in definitiva, di vedere solo amplificato lo spazio di manovra dei *manager* nei confronti degli investitori, senza alcuna reale ricaduta benefica sull'ambiente e sugli *stakeholders*, come d'altra parte è già stato da più fronti paventato²⁷. Occorrerebbe, per non ridurre tutto a questo, una conversione culturale di portata planetaria; e non una conversione solo di categoria (dei *manager*), ma di civiltà: anche gli investitori *retail* hanno una responsabilità sociale, e così pure i consumatori²⁸; e dovrebbe essere una conversione coraggiosa, perché comporta delle rinunce.

L'alternativa è la coazione; non però una coazione timida, come in fin dei conti si palesa essere quella realizzata in Francia o nel *Companies Act* inglese, che lascia margini eccessivi agli amministratori e non sembra idonea neppure ad avvicinarsi ad una concreta protezione dei valori che vuole proteggere; piuttosto un intervento normativo – che, oltretutto, non potrebbe che essere coordinato e attuato su scala globale²⁹, sia per raggiungere un sufficiente gra-

ha dato risalto anche la stampa quotidiana: v. *Fondi Esg, quando l'impegno ambientale è solo a parole*, in *Il Fatto Quotidiano*, 29 agosto 2021, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/08/29/fondi-esg-quando-limpegno-ambientale-e-solo-a-parole-bocciati-balckrock-ubs-e-state-street-male-anche-intesa-sanpaolo-e-general/6304492>, accesso dell'1 ottobre 2021.

²⁶ Sul problema v. M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, 22 s.

²⁷ H. FLEISCHER, *La definizione normativa dello scopo dell'impresa azionaria: un inventario comparato*, in *Riv. soc.*, 2018, 810 s.; M. STELLA RICHTER jr., *Long-Termism*, *ivi*, 2021, 48 s.; M. MAUGERI, "Pluralismo", (nt. 23), 642.

²⁸ L'ammonimento è netto ad esempio nel mondo cattolico: PAPA FRANCESCO, *Lettera Enciclica Laudato si'*, par. 206; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE con il DICASTERO PER IL SERVIZIO DELLO SVILUPPO UMANO INTEGRALE, *Oeconomicae et pecuniariae quaestiones – Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell'attuale sistema economico-finanziario*, 6 gennaio 2018, par. 33; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa* (2004), par. 358.

²⁹ Sulla necessità di agire a livello sovranazionale e, ancora, sovracontinentale, v. il *Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile*, elaborato dalla Commissione Europea (marzo 2018), par. 6.

do di efficacia, sia per non produrre effetti anticompetitivi nei confronti delle imprese locali – che intensifichi i vincoli all'azione gestoria, impedisca la creazione di situazioni di eccessivo squilibrio economico o sociale, premi i comportamenti oggettivamente virtuosi, imponga una pervasiva *disclosure* di dati misurabili e verificabili. Un'utopia? È possibile. Ma, se sono reali i segnali che il pianeta ci lancia e il disagio sociale sempre più diffuso, il tempo stringe e non ne rimane forse molto per raddrizzare la rotta. D'altra parte, la strada dell'intervento imperativo della legge era quella accettata in ultima analisi dallo stesso Milton Friedman; una singolare convergenza di soluzioni, raggiunta muovendo da visioni diametralmente opposte dell'etica d'impresa.